

COMUNE DI VARMO

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI VARMO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE
E
GESTIONE DEL TERRITORIO

**Approvato
con delibera del Consiglio Comunale
30 marzo 2010 n°13**

Dr. Agr. Gianpaolo Zangrando – Via Antonio Gaspari, 5 – 33053 Latisana (UD)
Tel/fax 0431-521.166 mail: info@studiozangrando.it web: www.studiozangrando.it

INDICE

TITOLO N. 1	GENERALITA'
TITOLO N. 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA, APICOLTURA
TITOLO N. 3	PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI
TITOLO N. 4	FOSSI E CANALI DI SCOLO DI PROPRIETA' PRIVATA, COMUNALE E PROVINCIALE
TITOLO N. 5	FOSSI E CANALI DI BONIFICA
TITOLO N. 6	ACQUE PUBBLICHE
TITOLO N. 7	VIABILITA' RURALE
TITOLO N. 8	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO N. 9	ATTIVITA' AGRICOLA
TITOLO N. 10	MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
TITOLO N. 11	BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVA- TICA
TITOLO N. 12	POLIZIA FORESTALE
TITOLO N. 13	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
TITOLO N. 14	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO N. 15	COSTRUZIONI RURALI
TITOLO N. 16	PENALITA'
TITOLO N. 17	SANZIONI

TITOLO N. 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio

Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione dell'Territorio si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale e Gestione del Territorio

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sicurezza dell'attività agricola e la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Il presente regolamento si applica:

- nelle zone rurali del territorio comunale, come distinte dal vigente P.R.G.C. e nel rispetto dei relativi strumenti urbanistici attuativi;
- negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano (come definito dal P.R.G.C.) che a vario titolo sono interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale, o ove si svolgano attività di gestione del verde pubblico e privato;
- nelle aree di rilevante importanza ambientale e paesaggistica poste all'interno e all'esterno del perimetro urbano.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.S. .

Il Servizio di Polizia Rurale e la correlata attività di prevenzione e vigilanza, può anche essere svolto da altri dipendenti del Comune, debitamente ed esplicitamente abilitati a tali funzioni.

I dipendenti abilitati al servizio di Polizia rurale e, in particolare, all'espletamento delle attività di accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento vengono identificati e nominati con apposito Decreto del Sindaco avente validità annuale.

Tale personale addetto, diverso da tutti i soggetti di cui al comma 1, nell'espletamento delle attività di vigilanza deve essere munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale che attesti l'abilitazione a tale specifica attività e che richiami il decreto sindacale di cui sopra.

Art. 4 - Ordinanze

Al Sindaco competono i poteri straordinari ad esso riservati ai sensi e nei modi stabiliti dall'art.50, comma 5, e dall'art.54, comma 2, del D.Lgs 267/2000 nonché a quanto stabilito dallo Statuto Comunale in materia di polizia locale, igiene, sanità e sicurezza pubblica.

Al Responsabile del Servizio compete l'emissione delle ordinanze ai sensi del presente Regolamento.

Dette ordinanze debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il Sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, ha facoltà di sospendere o integrare provvisoriamente alcune norme del presente regolamento.

TITOLO N. 2

PASCOLO - CACCIA - PESCA - APICOLTURA

Art. 6 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

Il transito all'interno del territorio comunale dovrà avvenire esclusivamente con gli animali trasportati su mezzi idonei.

Art. 7 - Regolamentazione pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica R.D. 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello allegato n. 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
- d) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con

riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

e) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

Art. 8 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 9 - Pascolo su beni demaniali e comunali

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante allegato n. 2/1.

Art. 10 - Allevamento allo stato brado

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle disposizioni dell' A.S.S. in materia.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni

alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a m. 1.50 in altezza per gli equini e m. 1.00 per i bovini e le altre specie consentite.

Art. 11 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili, come descritti all'art. precedente.

Art. 12 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 6 del 06.03.2008. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000.

La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chioccioline) è normata in base alla L.R. 10 del 17.04.2003.

Art. 13 - Apiari e alveari – disciplina delle distanze

Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 m. nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli alveari posti nelle aree demaniali, o comunque aperte al pubblico transito, è fatto obbligo di apporre nelle vicinanze un cartello d'attenzione, contenente inoltre anche il nome e l'indirizzo del proprietario degli alveari stessi.

Art. 14 - Apiari e alveari - Disposizioni igienico sanitarie

Come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 13, è fatto obbligo ai possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi Apistici Provinciali il numero di

famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.

La cessione di alveari, di api e il loro trasferimento deve avvenire previa certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio Veterinario dell'ASS competente.

Art. 15 - Apiari e alveari - Disciplina del nomadismo

Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, nelle modalità previste dagli artt. 20-21-22 della L.R. n. 16 del 29.03.1988. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

TITOLO N. 3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 16 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da non arrecare danno alle colture, nei seguenti casi:

- inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge;
- ricerche, studi e rilievi tecnici, opere di pubblico interesse.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

Art. 17 - Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui

L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.C.).

1. L'eventuale costruzione di capanni di caccia deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La caccia vagante non può essere esercitata nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto specializzato, frutteto specializzato, colture erbacee da seme, mais da seme fino a raccolto avvenuto, soia: detta limitazione s'intende durante le colture in atto e fino alla raccolta delle medesime.
3. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati (ad eccezione dei parchi comunali istituiti ai sensi della L.R. 42/96), nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50

metri dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1.20 metri. Può altresì apporre idonea segnaletica indicante il divieto d'accesso.
5. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste. Il fondo dovrà essere anche cartellonato e segnalato dal competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
6. Il proprietario o possessore può richiedere l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate. A tale fine il proprietario o possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria. Ad accoglimento della richiesta il proprietario o possessore di fondi rustici deve a sue spese delimitare il proprio fondo o apporre gli idonei cartelli segnalatori.

Art. 18 - Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui

L'accesso ai fondi per praticare la pesca sportiva è consentito per accedere ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze. Per il transito sui fondi altrui dovrà essere osservato quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 19 - Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato:

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
- Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 20 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc. o con cavalli, senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Il presente articolo non si applica ai mezzi di Polizia, soccorso e ricerca scientifica nell'esercizio delle loro funzioni, ai proprietari dei fondi all'atto di raggiungere la proprietà, a cacciatori e pescatori all'atto di raggiungere i parcheggi predisposti.

Art. 21 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

Art. 22 - Spigolatura

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

TITOLO N. 4

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 23 - Censimento di fossi e canali

I fossi e i canali comunali e di privata proprietà presenti nel territorio e oggetto del presente titolo sono identificati nell'allegato tavola n. 1 con i colori blu, verde e celeste.

Art. 24 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

Art. 25 - Deflusso di acque sulle strade

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 26 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali devono essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al Titolo n. 12 (Polizia Forestale).

Le piantagioni o filari di nuovo impianto dovranno rispettare le distanze fissate dall'Allegato grafico n. 4/2.

Art. 27 - Tombinatura di fossi e canali

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi

accessi alle proprietà nei fondi di competenza solo in caso di provata necessità (colture specializzate, frazionamento della proprietà, attrezzatura meccanica di particolari dimensioni, nuova abitazione o annesso rustico, ecc.) e per tratti non superiori a m. 10.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono acquisire il titolo abilitativo edilizio corredando la domanda con documentazione relativa alle opere che s'intendono eseguire (quote di posa, tipologie e diametro delle tubature). Inoltre, qualora le opere interessino acque pubbliche, la domanda deve essere corredata dall'autorizzazione demaniale ed il parere e/o prescrizione del competente Consorzio di Bonifica.

Art. 28 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali

E' fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali indicati dalla tavola n. 1. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata.

Oltre allo sfalcio delle scarpate, dovranno essere rimosse le essenze arbustive ed arboree spontanee che possono creare ostruzione al libero deflusso delle acque. Dovrà inoltre essere garantita la stabilità delle scarpate mediante opere puntuali di riconsolidamento.

Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

Il ripristino della funzionalità del fossato accidentalmente occluso spetta al proprietario o al conduttore del fondo che ha causato l'occlusione.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 29 - Manutenzione dei fossati a bordo strada

I fossi delle strade comunali, provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali (di proprietà dei frontisti e gravate da servitù di pubblico transito) devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti

lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 30 - Servitù di scolo: obblighi dei proprietari

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 31 - Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi

E' fatto divieto di chiusura (tombatura) da parte dei proprietari di ogni fossato indicato nella Tavola n. 1 con il colore blu.

E' ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n.1 con il colore celeste, solamente con assenso ed eventuale prescrizione tecnica del Consorzio di Bonifica competente e rilascio delle autorizzazioni comunali previste.

E' ammessa la tombatura, previa opera di trasposizione, di fossi o canali a cielo aperto di proprietà per i canali indicati nella Tavola n.1 con il colore verde, con solo rilascio delle autorizzazioni comunali previste.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, provare:

- la necessità dell'opera;
- la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque;
- la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente; ad ogni elemento arboreo presente (del diametro alla base di almeno 15 cm.), dovrà corrispondere analogo impianto nei pressi dell'area di trasposizione. Il richiedente dovrà inoltre garantire il regolare attecchimento delle piante per un periodo di cinque anni.

Tutti i fossati ricadenti in ambito urbano (zone A, B, C, D, H) saranno di volta in volta valutati dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere favorevole del competente Consorzio di Bonifica, che determinerà la possibilità eventuali di alterazioni.

In caso di chiusura (tombatura) abusiva l'Amministrazione chiederà il ripristino; in

caso di inadempienza del proprietario o il conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 32 - Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
(Allegato grafico 4/1)

TITOLO N. 5

FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 33 - Definizione di fossi e canali di bonifica

I fossi, i canali di bonifica presenti nel territorio sono identificati nella Tavola n. 1 con la colorazione arancio.

Art. 34 - Opere vietate lungo i canali di bonifica

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 e alla L.R. 44/83 art. 25 non è consentito lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a) Opere fisse (costruzioni, recinti, manufatti di qualsiasi materiale, depositi di materiali vari) dovranno distare almeno m. 10.00 dal limite demaniale (non sempre corrispondente con il ciglio del canale). Nelle aree urbane (così come definite dal vigente P.R.G.C.) la distanza sarà indicata di volta in volta dal Consorzio di Bonifica;
- b) Pioppi ed alberi ad alto fusto dovranno distare almeno m. 10.00 dall'area demaniale;
- c) Coltive ed alberi a filare (vigneti e frutteti) dovranno distare almeno m. 4.00 dall'area demaniale;
- d) Coltive erbacee potranno essere coltivate a confine in assenza di lavorazione profonda negli ultimi due metri;
- e) Smovimento di terreno a distanza minore a m. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali o dal confine demaniale;
- f) Apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a m. 4.00 delle sponde dei canali o dal confine demaniale.

Art. 35 - Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica

Ogni opera eccedente a quanto indicato all'articolo precedente, eseguita lungo una fascia di rispetto pari a m. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica,

potrà essere realizzata previa autorizzazione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria.

Le autorizzazioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esentano il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

TITOLO N. 6

ACQUE PUBBLICHE

Art. 36 - Definizione di acqua pubblica

Le acque pubbliche presenti nel territorio sono identificate nell'allegata Tavola n. 1 con la colorazione rossa.

Art. 37 - Polizia delle acque pubbliche

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- a) Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a 9 m. dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) Gli scavi a distanze minori a m. 10.00 delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 38 - Distanza delle colture agrarie dalle acque pubbliche

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di m. 4.00 dalle acque pubbliche. Dovrà inoltre essere mantenuto almeno 1,5 m. di fascia inerbita.

La distanza minima delle colture di pioppo, paulonia ed altre colture arboree a ciclo breve dalla sponda dovrà essere di m. 10.00 salvo disposizioni più restrittive imposte dall'Autorità idraulica.

TITOLO N. 7

VIABILITA' RURALE

Art. 39 - Definizione di viabilità rurale

E' definita viabilità rurale del Comune di Varmo l'insieme delle strade comunali extraurbane e strade vicinali catalogate nella Tavola n. 2 e dalle strade interpoderali di proprietà ed uso dei soli frontisti.

Le strade vicinali sono state distinte in due categorie: vicinali pubbliche (colore verde) e vicinali private (colore ocra).

Art. 40 - Consistenza delle viabilità rurale

La larghezza delle strade vicinali, comprese le strade vicinali d'interesse privato, deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato dallo stradario comunale. In caso di occupazione abusiva l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 41 - Chiusura di fossi a bordo strada

Non è consentita la chiusura totale o parziale del fossato a bordo strada, anche se lo stesso appartiene in tutto o in parte al fondo frontista. In caso di chiusura abusiva, l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 42 - Strade vicinali: manutenzioni

Le opere di manutenzione delle strade vicinali (colore verde) spettano al Comune con l'eventuale concorso del frontista.

Art. 43 - Diritto di passaggio

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, ad eccezione dei mezzi non idonei alla circolazione, secondo quanto previsto dal

vigente Codice della Strada.

Le strade vicinali private (segnate nelle mappe catastali con il doppio tratteggio) sono di proprietà dei frontisti: l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti e salvo presenza pregressa all'entrata in vigore del presente regolamento di ostacoli non removibili (costruzioni, alberature, depositi, ecc.), non potrà essere inferiore a m. 4.00 onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

Art. 44 - Occupazione delle strade

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali (sia pubbliche che private).

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade vicinali private purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 45 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:

- ad una distanza di m. 0.50 dal ciglio del fosso lato campagna, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di m. 1.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso.

Sono comunque vietate durante le lavorazioni le manovre di inversione sulla sede stradale.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade vicinali private dovranno avvenire consentendo, nei casi prescritti dall'art. 43, una larghezza di transito utile non inferiore a m. 4.00.

Art. 46 - Pulizia delle strade

Tutti i mezzi agricoli e delle imprese edili, meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti.

Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 47 - Accessi e diramazioni

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' inoltre vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

Art. 48 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 49 - Piante arboree ai lati delle strade extraurbane

La distanza da osservare per l'impianto di nuovi alberi o coltivazioni arboree dalle strade extraurbane è indicata dall'Allegato grafico n. 7/3 per le strade vicinali e 7/4 per le strade comunali extraurbane.

Art. 50 - Rami e radici protese - Ostacolo alla circolazione

I proprietari frontisti di strade comunali (strade di tipo F definite dal vigente Codice della Strada), vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a m. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione. I frontisti dovranno pertanto assicurare, mediante il taglio di rami o radici, uno spazio utile di transito definito in:

- m. 4.00 per le vie vicinali ed interpoderali;

- pari alla distanza fra gli assi dei due fossati a bordo strada per le strade comunale ed extraurbane;
- le fronde non possono superare l'asse del fossato.

TITOLO N. 8

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 51 - Movimenti di terra

Sono considerati normale pratica agricola i movimenti terra eseguiti in parti di territorio inferiori a ha. 1.00 e in volume non superiori a mc. 2000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm. 40. Nei casi di eccedenza a tali parametri dovrà essere richiesto il rilascio del Permesso a Costruire corredato da:

- planimetria catastale;
- piano quotato di fatto;
- piano di compenso sterro-riporto;
- fotografie del sito;
- relazione tecnica descrittiva con calcolo volumi movimentati e descrizione dell'assetto idraulico.

Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza le prescritte autorizzazioni di legge.

Art. 52 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

E' fatto divieto di prosciugamento di torbiere e prati umidi, di chiusura di olle, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva, di aratura di prati stabili, così come censiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'eliminazione totale o parziale delle siepi (così come definite dall'art. 94) è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi e a definire la fattibilità dell'intervento, eventuali prescrizioni a tutela degli interessi di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica che possono comprendere anche misure d'impianto compensativo.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per lui avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese

dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 53 - Accorpamento di fondi agricoli – Interventi di riordino fondiario

Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa Autorizzazione del piano di riordino approvato dal competente Consorzio di Bonifica.

Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario e/o di riassetto della proprietà, anche se autorizzati o eseguiti dal competente Consorzio di Bonifica, in conseguenza all'estirpo di filari, siepi o boschette si dovrà provvedere alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al 100% di quella espiantata garantendo contestualmente, nel caso di siepi e filari, almeno il medesimo sviluppo lineare.

Art. 54 - Realizzazione di impianti irrigui

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta a D.I.A. nel caso che:

- il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in c.a. entro o fuori terra;
- l'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato, l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

Art. 55 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

E' vietato aprire pozzi e prelevare acque sotterranee per qualsiasi uso senza l'autorizzazione di legge, ad eccezione dei pozzi per uso domestico.

Art. 56 - Impianti arborei e formazione di siepi

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata all'Allegato 8/1.

TITOLO N. 9

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 57 - Distruzione di stoppie e/o incolti con fuoco

E' vietata la distruzione con fuoco di residui colturali a pieno campo, di aree incolte e di superfici erbose in genere.

Art. 58 - Distruzione dei residui colturali

E' fatto obbligo di distruzione dei residui colturali primaverili-estivi entro il mese di marzo.

Art. 59 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Coltivazioni erbacee m. 0.50
- Piantagioni arboree a filare (vigneti, frutteti, ecc.) m. 3.00
- Piantagioni arboree m. 3.00
- Pioppeti da altre colture agricole m. 8.00
- Pioppeti da serre fisse m. 15.00

Art. 60 - Distanze di colture arboree a ciclo breve da aree urbane

Fatte salve le colture esistenti fino al taglio, per pioppeti, pawlonie ed altri impianti arborei a ciclo breve dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

- Da aree urbane residenziali (aree A,B,C del P.R.G.C.) m. 50.00
- Da aree urbane produttive (aree D,H del P.R.G.C.) m. 50.00
- Da impianti sportivi, cimiteri ed altri manufatti d'interesse pubblico m. 30.00
- Pioppeti dagli edifici residenziali in altre zone m. 50.00

Art. 61 - Impiego di prodotti fitosanitari

L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" e' subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto all'art.25, 26 e

27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del “patentino” e più in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 62 - Erogazione di presidi sanitari

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.

Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

- Tavola n. 3 , zona 1 (area urbana)

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale.

I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati in assenza di vento, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano.

Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di m. 3.00 .

- Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica)

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture frutticole, orticole a pieno campo e bietola ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo in assenza di vento e con impiego di specifici prodotti anti-deriva.

- Tavola n. 3 , altre aree.

I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- ◇ Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- ◇ Sia mantenuta una fascia di rispetto di m. 10.00 dalle case d'abitazione per trattamenti alle chiome. Per trattamenti a terra saranno applicate le stesse norme previste per la Zona 1 (area urbana).
- ◇ Sia mantenuta una fascia di rispetto di m. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi per acqua potabile, sorgenti, fontane, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;
- ◇ E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'autorità forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o da ordinanza del Sindaco.

Art. 63 - Norme per la preparazione e il trasposto delle miscele

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Il trasposto delle miscele sulle pubbliche vie è vietato ai sensi del vigente Codice della Strada.

Art. 64 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 65 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo nelle aree non recintate ed aperte al passaggio di uomini o animali, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola ad loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini dei fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 66 - Smaltimento di reflui zootecnici

Per lo smaltimento di liquami derivati da reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate, oltre quanto previsto, le normative contenute nel Decreto del Presidente della Regione 27.10.2008 n. 0295/Pres. artt. 8-9:, evitando l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicini. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

- Tavola n. 3 , zona 1 (aree urbane);

Divieto di applicazione.

- Tavola n. 3 , zona 2 (prima area periferica);

L'applicazione al terreno deve essere seguito da immediato interrimento.

- Tavola n. 3 , zona 3 (altre aree);

L'applicazione è consentita con i limiti sanciti dagli art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Regione 27.10.2008 n. 0295/Pres.:

In ogni caso nel corso delle operazioni si dovranno evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicine.

Art. 67 - Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione e/o amendamento di materiale fermentescibile (o putrescibile) di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 68 - Depositi di letame e pollina

E' consentito il deposito di letame a bordo campo con le modalità prescritte dall'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 27.10.2008 n. 0295/Pres.

E' consentito il deposito di pollina a bordo campo con le modalità prescritte dall'art. 5 comma 6 del Decreto del Presidente della Regione 27.10.2008 n. 0295/Pres.

Art. 69 - Depositi di foraggi e insilati

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 m. dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 m. dalle abitazioni di terzi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.

Al fine di prevenire da diffusione d'insetti molesti (es. zanzara tigre), è fatto divieto d'utilizzare pneumatici usati per l'ancoraggio delle coperture degli insilati.

Art. 70 - Allevamenti zootecnici. Lotta integrata agli insetti e ai ditteri

Gli allevamenti zootecnici devono seguire la lotta integrata per il contenimento dello sviluppo di mosche o altri insetti nocivi.

Art. 71 - Coltura di barbatelle da vivaio - Prescrizioni

Le coltivazione di barbatelle di vite ed altre piante da vivaio a pieno campo dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti:

- a) La distanza dai confini del lotto coltivato non deve essere inferiore a m. 6;
- b) Al fine di contenere le erosioni, deve essere mantenuta una fascia inerbita pari a m. 3 lungo i lati posti a valle del piano di pendenza del lotto e m. 1 lungo gli altri lati;
- c) Deve essere costruito un fossato di prima raccolta dell'acqua piovana di ruscellamento a valle del piano di pendenza, di dimensioni proporzionate alla grandezza del fondo e posizionato prima della fascia inerbita di cui al punto b);
- d) Nel caso di assenza di fossi perimetrali, essi devono essere realizzati con le modalità indicate al punto c) prima della fascia inerbita;
- e) I trattamenti fitosanitari laterali eseguiti con l'impiego di atomizzatori tipo "cannone" devono avvenire orientando il getto sempre verso l'interno del fondo e comunque in modo tale da evitare la contaminazione delle acque di fossato e dei fondi confinanti;
- f) L'impianto deve distare almeno 30 m. dalle case di civile abitazione.

Art. 72 - Irrigazione a scopo agricolo

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale.

Nelle zone 1 e 2 della Tavola n. 3 l'irrigazione mediante sollevamento a motore delle acque è vietata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 7.00) salvo eventi eccezionali o specifica assegnazione di turno irriguo.

Art. 73 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale

E' fatto obbligo di segnalazione con 7 gg. di anticipo, mediante l'apposito modello in Allegato n. 9/3 compilato in ogni sua parte, all'autorità comunale della data e

delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

TITOLO N. 10

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 74 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 75 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO N. 11

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 76 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 77 - Accertamento della causa di morte

Il Servizio Veterinario deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisato il servizio veterinario dell'A.S.S., dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 78 - Seppellimento di animali morti

E' vietato il seppellimento di animali morti. Il Servizio Veterinario fornirà agli interessati specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi.

Art. 79 - Spostamento di animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di

distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D.Lgs 508/92 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 80 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 81 - Cremazione, trasformazione industriale

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 82 - Depositi di stoccaggio temporaneo di spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 83 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici - Anagrafe canina

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalla A.S.S. per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

I possessori di cani sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni dell'anagrafe canina.

Art. 84 - Cani da guardia

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti.

La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 85 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi urbani aperti al pubblico

I cani condotti per le vie, e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani pericolosi ai sensi dell'O.M. 9 settembre 2003 e successive modificazioni, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola.

I cani condotti nei pubblici locali o nei mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- a) i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- c) i cani delle forze armate e delle forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Art. 86 - Deiezioni di cani nelle vie o in luoghi urbani aperti al pubblico

È fatto divieto ai possessori o detentori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali. A tal fine i proprietari o detentori di cani dovranno munirsi di paletta e contenitore a perdere per provvedere immediatamente alla pulizia degli ambiti sopra descritti.

E' vietato il soggiorno con cani o altri animali nei parchi pubblici e nelle aree a verde pubblico.

Art. 87 - Circolazione di cani negli ambiti agricoli

Al fine di prevenire danni alla fauna selvatica, è fatto divieto di condurre cani non tenuti a guinzaglio nelle aree agricole. Tale divieto è derogato nell'area destinata all'addestramento dei cani da caccia.

Art. 88 - Cani vaganti

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani di cui al precedente comma, qualora identificati, sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 89 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute per la nutrizione e la custodia.

Il proprietario di sciami d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato. Se il proprietario non ha inseguito gli sciami entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo può ritenerli.

Art. 90 - Trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n. 320.

Art. 91 - Maltrattamento di animali

I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 92 - Tutela della fauna selvatica

E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo, secondo le disposizioni di cui alla L.157/1992.

E' fatto inoltre obbligo d'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.

Art. 93 - Fauna venatoria

La liberazione nel territorio comunale di fauna venatoria proveniente da

allevamenti o catturata in altre zone, può essere effettuata solo con soggetti muniti di certificazione di provenienza e conformi alle disposizioni in materia di Polizia Veterinaria. La liberazione di fauna venatoria dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente.

TITOLO N. 12

POLIZIA FORESTALE

Art. 94 - Definizione di bosco, boschetta, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile

Si considera superficie boscata ogni area ricoperta di vegetazione arborea o arbustiva naturale o naturalizzata rispondente alle seguenti caratteristiche:

- Superficie minima mq. 1000
- Lato minimo m. 10.00
- Copertura minima 30 % (della proiezione delle chiome)

Sono escluse le piantagioni arboree da legno, sia a breve sia a lungo ciclo, e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Si definisce boschetta qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a m. 4.00.

Per filare s'intende la successione mono o pluri-specifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe.

Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- Età superiore ad anni 50
- Altezza superiore a m. 15
- Diametro di almeno 40 cm misurato ad altezza di 1.50 m. da terra.

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 95 - Diminuzione di superficie boscata

E' vietata la riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle

relative superfici.

Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate.

- Epoca di intervento: 1 ottobre - 15 marzo
- Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
- Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice.
- Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
- L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
- I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco.
- Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di m. 20.00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 96 - Taglio d'alberi di pregio

E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 12/2 al Comune il quale, nei casi particolari, potrà richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 97 - Eliminazione di filari di gelso

E' fatto divieto di eliminazione dei filari di gelso esistenti. Eventuali necessità potranno di volta in volta essere esaminate, previa preventiva comunicazione al Sindaco (DIA), dall'amministrazione che potrà in tal senso emettere deroghe.

Art. 98 - Impianto o sostituzione di alberi

I nuovi impianti arborei ed arbustivi dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 12/1 .

TITOLO N. 13

**TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA
TRANQUILLITA' ALTRUI**

Art. 99 - Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi in area agricola (Tavola 3 zona 3) per l'eliminazione dei residui vegetali con le seguenti modalità:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 dalle abitazioni, dalle strade comunali, vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
- Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.
- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

L'accensione di falò per tradizione epifanica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente che, a seconda dei casi, impartirà le prescrizioni specifiche.

Art. 100 - Impiego di macchine da giardinaggio e orticoltura

Le macchine da giardinaggio e orticoltura e motore a scoppio sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

L'impiego di motori a scoppio in ambito urbano (Tavola 3- Zona 1) è comunque vietato nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 13.00;

Nel periodo di maggio-ottobre l'uso di dette macchine è vietato:

- nei giorni feriali dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
- nei giorni domenicali e festivi fino alle ore 9.00 e dalle ore 20.00, nonché dalle

ore 12.00 alle ore 15.00.

Il Sindaco ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

Art. 101 - Terreni liberi da colture - Divieti ed obblighi

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie e/o materiali di rifiuto in genere.

I proprietari o conduttori di terreni liberi da colture, qualora non regolamentati da specifica normativa, sono tenuti allo sfalcio periodico degli stessi ogni volta che si renda necessario per prevenire infestazioni fitosanitarie o il proliferare di malerbe e parassiti nei fondi contermini.

Art. 102 – Decoro paesaggistico e urbano

Le aree di interesse ambientale e paesaggistico (compresi i giardini, le aree destinate a verde urbano, gli orti, i lotti non edificati o altri eventuali incolti) devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica. Lo sfalcio dovrà essere effettuato ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno tre volte l'anno.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

Art. 103 – Lotti non edificati di aree urbanizzate.

Nei lotti non edificati di aree urbanizzate sono vietate le colture intensive e specializzate, il deposito di materiali di qualsiasi tipo fatta eccezione per i materiali da costruzione da impiegarsi sul lotto stesso o sui lotti limitrofi purchè muniti di permesso a costruire.

Il proprietario del lotto è inoltre obbligato allo sfalcio periodico delle malerbe in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

TITOLO N. 14

COSTRUZIONI RURALI

Art. 104 - Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale – Igiene dei ricoveri

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ai provvedimenti dell'Autorità Comunale che provvederà alla classificazione secondo i disposti di cui all'art. 216 TU leggi sanitarie del 27.07.34 n. 1265 e DM 05.09.94, che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

La richiesta di atto autorizzativo deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- altezza minima dei ricoveri : 3,00 m.
- dimensioni atte ad assicurare una quantità d'aria tale da garantire la salubrità dell'ambiente.
- I locali destinati ad allevamento avicolo intensivo devono essere dotati di impianto di ventilazione forzata tale da garantire il costante ricambio d'aria onde evitare periodiche e maleodoranti aperture di porte e finestre.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

Art. 105 - Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri

Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo e integrazione al reddito familiare ad di fuori dell'azienda agricola, per una consistenza massima non superiore:

- 30 capi di avicole da cortile;
- 25 conigli;
- 2 capo suini adulti;
- 2 capi ovini adulti.

In ogni caso i ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 m dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 m. per i suini) e 6 m. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.

I porcili contenenti animali da destinarsi ad uso familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Art. 106 - Allevamenti a carattere domestico

Sono allevamenti a carattere domestico gli animali allevati per hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità.

Onde prevenire allevamenti abusivi, non è consentita la detenzione di più di quattro cani adulti.

Per altre particolari tipologie d'allevamento e/o detenzione (es. equini, animali esotici, ecc.), al di fuori dei piccoli animali domestici, sarà obbligatoria la richiesta d'autorizzazione al Sindaco mediante l'allegato 14/1 e saranno considerati dall'autorità competente per ogni singolo caso.

Art. 107 - Allevamenti familiari in zone residenziali

Nelle zone definite A - B - C nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare pre-esistenti purchè contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari accertabili dall'autorità sanitaria.

Per le nuove realizzazioni di allevamenti familiari in zone residenziali, l'Amministrazione Comunale valuterà caso per caso la compatibilità igienico-sanitaria.

Art. 108 - Ricoveri per animali - Letamai

La realizzazione di letamai dovrà essere conforme a quanto disposto dagli artt. 3-4-5-6-7 del Decreto del Presidente della Regione 27.10.2008 n. 0295/Pres.

Art. 109 - Igiene delle stalle da latte

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di m. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

TITOLO N. 15

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 110 - Vendita di prodotti agricoli

Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 111 - Forme di vendita consentite

E' consentita la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante e non itinerante.

La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Il sindaco può autorizzare, su richiesta, mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1 comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296. In tali mercati sono ammessi alla vendita i soggetti di cui all'articolo 2, primo comma del D.M. 20/11/2007 del Ministero delle politiche agricole e forestali. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 ed aver ottemperato alle denunce previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti delle istituzioni locali e sanitarie.

Art. 112 - Esercizio della vendita

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli al consumatore finale può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al

pubblico o su aree pubbliche e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Sindaco del Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree autorizzate mediante l'utilizzo di un posteggio, si deve allegare alla comunicazione la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.98 n. 114 (Legge del commercio).

Art. 113 - Vendita al dettaglio e disciplina del settore commercio

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli è disciplinata dal D.Lgs. 228 del 18.05.2001.

Nel caso in cui, nell'anno solare precedente, i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non aziendali superino i limiti previsti dal succitato decreto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 114 - Vendita di prodotti agricoli trasformati e non.

Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche.

Per quanto concerne le produzioni animali s'intendono prodotti non trasformati le uova e gli animali vivi.

Si definiscono prodotti agricoli trasformati le produzioni che dopo la raccolta sono state sottoposte a trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche. Rientrano ad esempio in questa categoria i vini, gli insaccati, i formaggi, i mieli, gli animali allevati e macellati in azienda ed ogni altra produzione animale che è stata sottoposta ad interventi, trattamenti, processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche e/o organolettiche.

La vendita di prodotti agricoli, sia trasformati che non, può essere esercitata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 115 - Sicurezza per chi accede in azienda

L'imprenditore agricolo singolo o associato che esercita l'attività di vendita e/o somministrazione presso la propria azienda agricola deve aver cura che in tutti i luoghi dell'azienda stessa nei quali è consentito l'accesso al pubblico sia garantita la sicurezza di terzi.

TITOLO N. 16

PENALITA'

Art. 116 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 117 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 118 - Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 50 a € 500.

Art. 119 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO N. 17

SANZIONI

- SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25 a € 250

Oblabile in via breve con € 50

- SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50 a € 500

Oblabile in via breve con € 100

- SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75 a € 750

Oblabile in via breve con € 150

- SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 125 a € 1000

Oblabile in via breve con € 250

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

COMUNE DI VARMO

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
1	1	Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio	NS	
1	2	Il Regolamento di Polizia Rurale e Gestione del Territorio	NS	
1	3	I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio	NS	
1	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
1	5	Norme transitorie	NS	
2	6	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	3	
2	7	Regolamentazione pascolo vagante	2	
2	8	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
2	9	Pascolo su beni demaniali e comunali	2	
2	10	Allevamento allo stato brado	2	
2	11	Pascolo in ore notturne	2	
2	12	Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi, lumache e rane	TAC	
2	13	Apiari e alveari – disciplina delle distanze	TAC	
2	14	Apiari e alveari – disposizioni igienico-sanitarie	TAC	SAR
2	15	Apiari e alveari – disciplina del nomadismo	TAC	
3	16	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	1	
3	17	Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui	NS	
3	18	Esercizio della pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui	NS	
3	19	Esercizio del diritto di passaggio	NS	
3	20	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
3	21	Frutti caduti dalle piante su fondo altrui	NS	
3	22	Spigolatura	1	
4	23	Censimento di fossi e canali	NS	
4	24	Libero deflusso delle acque	2	SAR
4	25	Deflusso di acque sulle strade	3	SAR
4	26	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	3	SAR
4	27	Tombinatura di fossi e canali	3	SAR
4	28	Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali	3	SAR
4	29	Manutenzione dei fossati a bordo strada	3	SAR
4	30	Servitù di scolo: obblighi dei proprietari	3	SAR
4	31	Chiusura di fossi (tombatura) – Trasposizione di fossi	4	SAR
4	32	Costruzione di nuovi fossi o canali	3	SAR
5	33	Definizione di fossi e canali di bonifica	NS	
5	34	Opere vietate lungo i canali di bonifica	2	SAR
5	35	Opere eseguibili previa autorizzazione	2	SAR
6	36	Definizione di acqua pubblica	NS	
6	37	Polizia delle acque pubbliche	3	SAR
6	38	Distanza delle coltura agrarie dalle acque pubbliche	3	SAR
7	39	Definizione di viabilità rurale	NS	
7	40	Consistenza della viabilità rurale	3	SAR
7	41	Chiusura di fossi a bordo strada	4	SAR
7	42	Strade vicinali: manutenzioni	NS	
7	43	Diritto di passaggio	NS	
7	44	Occupazione delle strade	2	SAR
7	45	Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade	2	SAR
7	46	Pulizia delle strade	1	
7	47	Accessi e diramazioni	3	SAR
7	48	Costruzione e manutenzione di ponticelli	NS	
7	49	Piante ai lati delle strade extraurbane	1	SAR
7	50	Rami e radici protese	1	SAR
8	51	Movimenti di terra	3	

COMUNE DI VARMO

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
8	52	Disboscamento e messa a coltura di nuovi fondi	3	SAR
8	53	Accorpamento di fondi agricoli – Riordino fondiario	3	
8	54	Realizzazione di impianti irrigui	NS	
8	55	Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee	TAR	
8	56	Impianti arborei e formazione di siepi	NS	
9	57	Distruzione di stoppie e/o incolti con fuoco	3	
9	58	Distruzione di residui colturali	2	
9	59	Distanze da confini di colture erbacee ed arboree	NS	
9	60	Distanze di colture arboree a ciclo breve da aree urbane	3	SAR
9	61	Impiego di prodotti fitosanitari	2	
9	62	Erogazione di presidi sanitari	2	
9	63	Norme per la preparazione e trasporto delle poltiglie	2	
9	64	Sconfinamento di miscele contenenti presidi sanitari	2	
9	65	Aspersione di esche avvelenate	2	
9	66	Smaltimento di reflui zootecnici	3	
9	67	Concimazione con materiali fermentescibili	3	
9	68	Depositi di letame e pollina	3	SAR
9	69	Depositi di foraggi e insilati	2	SAR
9	70	Allevamenti zootecnici. Lotta integrata agli insetti e ai ditteri.	2	
9	71	Coltura di barbatelle da vivaio. Prescrizioni	3	
9	72	Irrigazione a scopo agricolo	1	
9	73	Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale	4	
10	74	Difesa contro le malattie delle piante	1	
10	75	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
11	76	Denuncia di malattie infettive e diffuse degli animali	TAC	
11	77	Accertamento della causa di morte	TAC	
11	78	Seppellimento di animali morti	TAC	
11	79	Spostamento di animali morti	TAC	
11	80	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
11	81	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
11	82	Depositi di stoccaggio temporali nel di carcasse anim.	TAC	
11	83	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici – Anagrafe canina	TAC	
11	84	Cani da guardia	2	
11	85	Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico	1	
11	86	Deiezioni di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico	1	
11	87	Circolazione di cani negli ambiti agricoli	2	
11	88	Cani vaganti	2	
11	89	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	NS	
11	90	Trasporto di animali vivi	2	
11	91	Maltrattamento di animali	2	
11	92	Tutela della fauna selvatica	TAC	
11	93	Fauna venatoria	TAC	
12	94	Definizioni di bosco, boschetto, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile	NS	
12	95	Diminuzione di superficie boscata	TAC	
12	96	Taglio di alberi di pregio	3	
12	97	Eliminazione di filari di gelso	3	
12	98	Impianto o sostituzione di alberi	NS	
13	99	Accensione di fuochi	2	
13	100	Impiego di macchine da giardinaggio e orticoltura	1	
13	101	Terreni liberi. Divieti ed obblighi	3	

COMUNE DI VARMO

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
13	102	Decoro paesaggistico e urbano	2	
13	103	Lotti in edificati in aree urbanizzate	2	
14	104	Allevamenti di tipo professionale, intensivo ed industriale. Igiene dei ricoveri	NS	
14	105	Allevamenti a carattere familiare – Igiene dei ricoveri	2	
14	106	Allevamenti a carattere domestico	2	
14	107	Allevamenti familiari in zone residenziali	3	SAR
14	108	Ricoveri per animali. Letamai	3	SAR
14	109	Igiene delle stalle da latte	NS	
15	110	Vendita di prodotti agricoli.	NS	
15	111	Forme di vendita consentite.	NS	
15	112	Esercizio della vendita.	NS	
15	113	Vendita al dettaglio e disciplina del commercio.	NS	
15	114	Vendita di prodotti agricoli trasformati e non.	NS	
15	115	Sicurezza per chi accede in azienda.	NS	
16	116	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
16	117	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
16	118	Inottemperanza alle ordinanze	2	
16	119	Norma generale	NS	

Al Signor SINDACO
del Comune di
VARMO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 9
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di
uso pubblico.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°

C H I E D E

L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

foglio n. mapp. n.

a decorrere dalla data del sino alla data del

Con osservanza.

Firma:

Varmo, li

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale – Titolo 2 art. 7/c
Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di conduttore dei fondi dotto descritti:
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.
foglio n. mapp. n.


A U T O R I Z Z A

con la presente il sig.
nato a il
residente a In via/piazza
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°
a decorrere dalla data del sino alla data del


firma:

Varmo, li

FOSSI E CANALI PRIVATI
DISTANZE DA CONFINE DI NUOVE APERTURE




APERTURA DI FOSSI A CONFINE DI PROPRIETA'




APERTURA DI FOSSI A BORDO STRADA

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE


NUOVI IMPIANTI ARBOREI




DISTANZE DI RISPETTO DA FOSSI E CANALI DI BONIFICA




**ACQUE DEMANIALI E CANALI DI BONIFICA
DISTANZE DI RISPETTO DI OPERE FISSE DAL LIMITE DEMANIALE**





DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE




STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO




LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI




DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI




ARBUSTI



**CEPPAIA
E CAPITOLZA**




ALBERI





**COLTIVAZIONI
ARBOREE**

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI



ARBUSTI




ALBERI



**COLTIVAZIONI
ARBOREE**


IMPIANTI ARBOREI AI BORDI DELLE PROPRIETA'





- A** ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA (oltre m. 3.00)
- B** ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA (fino a m. 3.00)
o siepi di altezza superiore a m. 2 e comunque inferiore a m. 3
- C** ALBERI DI TERZA GRANDEZZA (meno di m. 2.50)
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D** CEPPAIE
(robinie m. 2.00)
- E** ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE
(purchè di altezza non superiore al muro, che comunque non può superare l'altezza di m. 2)

DISTANZE DAI CONFINI
COLTURE ERBACEE ED ARBOREE


Coltivazioni erbacee



Vigneti e frutteti a filare



DISTANZE DAI CONFINI
PIOPPI ED ALTRE COLTURE DA LEGNO A CICLO BREVE



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VARMO

**SEGNALAZIONE DI RIUTILIZZO DI FANGHI DERIVANTI DA
DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.**

(Titolo 9 – art. 73 Regolamento Polizia Rurale e Gestione del Territorio)

Il sottoscritto....., residente in
....., in qualità di proprietario/legale
rappresentante dell'azienda agricola
con sede in, località,
titolare dell'autorizzazione al riutilizzo di fanghi derivanti da depurazione civile e
industriale rilasciata da in data.....
in ottemperanza all'art. 73 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e
Gestione dell'Ambiente

SEGNALA

che i lavori di spandimento dei fanghi sopra indicati avverranno con le seguenti
modalità:

Località, foglio mapp. sup. mq.

- a) Giorno e ora inizio trasporto in loco..... , quantità trasportata q.li
..... ,
- b) Giorno inizio spandimento
- c) Giorno inizio interrimento
- d) Durata prevista dei lavori

Il sottoscritto s'impegna a dare sollecita comunicazione all'Ufficio Ambiente in
caso di variazioni per causa imprevista a quanto sopra dichiarato.

Con osservanza.

Data,

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

<i>Acer Campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus Glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus Betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus Angustifolia</i>	Frassino ossifillo
<i>Junglas Regia</i>	Noce comune
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Platanus (spp)</i>	Platano (spp)
<i>Populus Alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus Nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus Tremula</i>	Pioppo cinerino
<i>Prunus Avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Quercus Robur</i>	Farnia
<i>Salix Alba</i>	Salice bianco
<i>Salix Cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Tilia Cordata</i>	Tiglio
<i>Ulmus Minor</i>	Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE

<i>Cornus Mas</i>	Corniolo
<i>Cornus Sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus Avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegues Oxycanta</i>	Biancospino
<i>Evoninus Europeus</i>	Evonimo
<i>Frangula Alnus</i>	Frangola
<i>Laurus Nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum Vulgare</i>	Ligustro
<i>Prunus Spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus Frangula</i>	Alaterno
<i>Sanbucus Nigra</i>	Sambuco Nero
<i>Viburnum Lantana</i>	Viburno
<i>Viburnum Opulus</i>	Pallon di Maggio

Al Signor SINDACO
del Comune di
VARMO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale e Gestione del Territorio – Titolo
12 art. 96.
Denuncia di taglio alberi di pregio.

Il sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del fondo
contraddistinto al foglio n. mapp. n.

DENUNCIA

il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:

specie numero

specie numero

specie numero

specie numero

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente
denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Con osservanza.

Firma:

Varmo, li

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI VARMO

SEGNALAZIONE D'INTENZIONE AD ALLEVARE E/O DETENERE ANIMALI DOMESTICI DI CARATTERE PARTICOLARE ED ESOTICI PER FINI HOBBISTICI, ORNAMENTO, DIFESA E UTILITA'.

Il sottoscritto....., residente in in ottemperanza all'art. 106 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione dell'Ambiente

CHEDE

l'autorizzazione ad allevare e/o detenere i seguenti animali :

- numero
- numero
- numero
- numero

Il sottoscritto dichiara di disporre delle seguenti strutture di ricovero e smaltimento reflui:

.....
.....
.....
.....

Con osservanza.

Data,

